

**Abstract.** *Il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere per il periodo previsto nel piano di ammortamento; gli interessi di mora si applicano invece sul debito scaduto e per il periodo di ritardo. Ne consegue che il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non potrebbe mai essere chiamato a pagare un tasso corrispettivo e di quello di mora.*

\* \* \* \* \*

TRIBUNALE DI PERUGIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del giudice G.M. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. (...) r.g.

promossa da

A. B., A.S. e I.S., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. L.B. e dall'Avv. E.M., giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in (...)

attori

nei confronti di

BANCA P.S. SPA, in persona del direttore generale A.A., rappresentata e difesa dall'Avv. M.B., giusto mandato in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Perugia via (...) presso il difensore Avv. M.B.

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con atto di citazione ritualmente notificato, A.B., A.S. e I.S. convenivano in giudizio, innanzi a questo tribunale, la Banca P.S. s.p.a. esponendo: che A.S. aveva stipulato con la banca convenuta in data 16.4.2009 un contratto di finanziamento di credito fondiario per la somma di € 150.000,00; che con tale contratto erano stati pattuiti un tasso di interesse corrispettivo del 5,39% ed un tasso di mora del 6,63%; che all'epoca della stipula del contratto il tasso soglia usurario era fissato al 6,63%; che A.B. e I.S. avevano prestato garanzia personale per le obbligazioni assunte con il detto contratto da A.S.

Quindi deducevano che le predette clausole di determinazioni degli interessi erano state stipulate in violazione della disciplina di cui alla l. 108/96 ed erano pertanto nulle, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c.

Concludevano chiedendo: 1) l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di credito fondiario che prevedevano il pagamento di interessi; 2) la ripetizione di quanto versato in forza delle clausole nulle; 3) il risarcimento del danno morale *ex* art. 185 codice penale.

La Banca P.S. s.p.a., costituendosi in giudizio, contestava la possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, affermando che, stante l'autonomia delle due previsioni negoziali, tali voci dovessero essere raffrontate al tasso soglia in maniera separata; rilevava quindi che operando separatamente il raffronto il tasso soglia del periodo non risultava superato.

Alla prima udienza gli attori rilevavano che la natura usuraria della prestazione si poteva evincere dal fatto che il tasso corrispettivo pattuito era superiore al tasso medio del periodo (pari al 4,54%) e che tale circostanza era chiaro indice dell'approfittamento dello stato di bisogno dello S. da parte della banca. Con la I memoria istruttoria gli attori chiedevano, in via subordinata rispetto alla domanda di nullità avanzata con l'atto di citazione, l'accertamento della nullità delle medesime clausole del contratto in quanto l'ISC in esse dichiarato non risultava conforme al TAEG verificato.

\*\*\*\*\*

Gli attori hanno proposto domanda di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi contenute nel contratto di credito fondiario stipulato con la banca convenuta, deducendone la contrarietà alla disciplina imperativa di cui all'art. 644 c.p. e invocando l'applicazione dell'art. 1815 II comma c.c.

La domanda è infondata.

In disparte la questione - invero ancora controversa in giurisprudenza - della applicabilità della predetta disciplina agli interessi moratori e dunque della loro valutabilità ai fini dell'usura, deve subito rilevarsi che in ogni caso (ossia anche a voler risolvere in senso positivo il precedente quesito estendendo anche agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina di cui alla l. 108/96) l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata separatamente e non procedendo alla sommatoria dei due tassi (come invece pretende di fare parte attrice).

Come è stato più volte rilevato (Trib. Torino 17.9.2014, 20.6.2015 e 27.4.2016), il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere per il periodo previsto nel piano di ammortamento; gli interessi di mora si applicano invece sul debito scaduto e per il periodo di ritardo. Ne consegue che il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non potrebbe mai essere chiamato a pagare un tasso corrispettivo e di quello di mora.

Ciò non accade neppure nell'ipotesi in cui gli interessi moratori vengono ad essere applicati sulle rate scadute, in quanto in tal caso non si ha cumulo tra tassi, ma piuttosto la produzione di interessi moratori su interessi corrispettivi scaduti, di talché la questione è quella (diversa da quella che ci occupa) della legittimità dell'anatocismo sugli interessi corrispettivi (questione che trova risposta nella regolamentazione di cui all'art. 3 della delibera del CICR 9.2.2000).

In questo senso si è espressa da tempo la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib.

Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014; Trib. Verona 23/4/2015 n. 1070, Trib. Padova 10/3/2015 e 17/2/2015).

Nel caso di specie quindi la prospettazione di parte attrice, operata raffrontando al tasso soglia la somma algebrica tra l'aliquota percentuale del tasso corrispettivo e quella del tasso di interesse moratorio, appare palesemente infondata.

La verifica di usurarietà del contratto avrebbe piuttosto richiesto il calcolo del tasso effettivo globale (eventualmente computando anche il tasso di mora) mediante utilizzo della formula del tasso di rendimento finanziario (cfr. per la formula del TEG Istruzioni della Banca d'Italia agosto 2009, § C3 lett. b), necessaria per attualizzare, alla data di stipula del contratto, due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi, ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese).

La palese infondatezza dell'allegazione induce a ritenere inammissibile la richiesta c.t.u. contabile, che - ove effettuata in queste condizioni - risulterebbe volta non a verificare l'ipotesi di nullità formulata da parte attrice, ma a effettuare accertamenti di carattere esplorativo.

Deve inoltre osservarsi che la natura usuraria degli interessi pattuiti non può neppure desumersi dalla semplice circostanza che la loro misura sia superiore al tasso medio del periodo, in quanto l'art. 644, comma III, seconda parte, c.p. richiede a tal fine l'accertamento di una sproporzione rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità (da condursi non solamente con riguardo al tasso medio praticato per operazioni similari, ma anche alle concrete modalità del fatto) ed inoltre l'ulteriore requisito delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore.

Nel caso di specie non vi è nessuna allegazione di elementi ulteriori oltre quello del superamento del tasso medio, sicché non può dirsi in nessun modo provata la natura usuraria degli interessi pattuiti atteso che il mero

dato oggettivo rileva esclusivamente con riguardo al superamento del tasso soglia.

Infine, va dichiarata inammissibile la domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi proposta ai sensi dell'art. 117, comma VI, t.u.b., in quanto domanda tardivamente introdotta con la I memoria istruttoria.

Invero non vi è dubbio che trattasi di domanda nuova e non di mera modificazione della domanda di nullità già introdotta con l'atto di citazione, atteso che muta completamente la *causa petendi* (mancata corrispondenza tra il tasso pattuito e quello più favorevole pubblicizzato tramite l'ISC).

In applicazione del principio di soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, II comma c.p.c.

Invero non appare ricorrere neppure l'invocata presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, atteso che l'attuale contrasto giurisprudenziale attiene alla questione della valutabilità degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, mentre non si registrano indirizzi difformi in punto di inammissibilità del cumulo algebrico delle aliquote.

La liquidazione delle spese è effettuata nella misura di cui al dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta la domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 644 c.p.;
- 2) Dichiara assorbita la domanda di risarcimento dei danni;
- 3) Dichiara inammissibile la domanda di nullità proposta ai sensi dell'art. 117, comma VI, T.U.B.;
- 4) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compenso

professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Perugia, 4 maggio 2018

Il Giudice